

**ARMONIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE SCHEDE DI  
CONFRONTABILITÀ PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DEL CODICE DI  
CONDOTTA COMMERCIALE**

**DCO 289/2018/R/COM**

Altroconsumo ritiene opportuno rivedere la scheda di confrontabilità per renderla uno strumento più efficace e utile per i clienti impegnati nella scelta di un nuovo contratto di fornitura.

La vera sfida sarà trovare una formula che renda lo strumento ancora utilizzabile anche dopo la fine dei regimi di tutela al 1°luglio 2019.

Riteniamo utile il panorama delle esperienze estere riportato nel DCO, ma ancora prematuro abbandonare l'idea che la scheda si trasformi in mero strumento informativo e non di confronto.

**Q1 - Si condividono gli orientamenti dell'Autorità per l'armonizzazione dei contenuti delle schede di confrontabilità con quelli del Portale Offerte? Se no, per quale motivo?**

Si condivide l'orientamento di uniformare la stima di spesa tra Portale e scheda di confrontabilità relativamente alle componenti di spesa pre-tassazione. Non riteniamo condivisibile, invece, l'orientamento che vuole mantenere l'esclusione di imposte e tasse dalla stima della spesa annua nella scheda di confrontabilità.

Specialmente per le persone che non hanno dimestichezza, o accesso, a Internet e quindi al Portale offerte, la scheda cartacea è l'unico strumento che consente loro di avere un'idea di quanto andranno a spendere con una data offerta rispetto al regime di tutela. Anche in previsione di un possibile incremento delle sollecitazioni a passare al mercato libero, la scheda di confrontabilità deve riportare il costo totale, imposte e tasse incluse, sia per le offerte nell'elettrico, sia per le offerte gas. Vale la pena ricordare che la legge vuole che i prezzi di vendita di beni e servizi siano comprensivi di iva.

**Q2 - Si condividono gli orientamenti per la semplificazione delle schede e per il miglioramento della loro chiarezza? Se no, per quali ragioni?**

Sì condividono in linea di massima le indicazioni dei paragrafi dal 3.17 al 3.20, ma si rileva per contro che negli esempi di fac-simile delle schede riportate negli allegati sarebbe opportuno migliorare il linguaggio adottato ed evitare il riferimento al prezzo monorario nella colonna B per coerenza con quanto indicato al paragrafo 3.19.

Si suggeriscono inoltre le seguenti modifiche in alcuni punti del testo della scheda:

**Pagina 22**

- modificare “*I valori indicati in tabella ...*” con “**Gli importi** indicati...” (indicazione valida anche per la successiva pagina, ogniqualvolta si parla di “valori”).
- Dopo il riferimento alla “distribuzione tipo dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3.” riportare la distribuzione percentuale tipo delle stesse (33%, 33% 33%).
- Modificare il titolo del riquadro “Modalità di indicizzazione/variazioni” in “tipologia di offerta”

**Pagina 23**

Dopo la riga “**C=1**” specificare che: I corrispettivi valori di P e C nella bolletta effettiva potranno essere diversi perché dipendono dai territori di residenza.

**Q3 - Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alla revisione dei livelli di consumo annuo e di potenza impegnata utilizzati nelle schede per la fornitura di energia elettrica? Se no, per quale motivo?**

Si condividono gli orientamenti relativi alla revisione dei livelli di consumo annuo, mentre invece per quanto riguarda la potenza impegnata, considerando che quella da 3,5 kW è ancora scarsamente diffusa rispetto ai 4,5kW, proponiamo che la scheda di confrontabilità tenga in considerazione quest’ultima. La scheda di confrontabilità dovrà quindi fare riferimento agli ordinari 3kW per residenti e non residenti, più le potenze di 4,5 e 6 kW.

**Q4 - Considerando gli orientamenti internazionali illustrati, si ritiene opportuno superare la disciplina delle schede di confrontabilità valutando la possibilità di rendere le schede puramente informative, senza la presenza di confronti, ferma restando la necessità di illustrare una stima della spesa annua per l’offerta presentata? Se no, per quale motivo?**

Riteniamo prematuro abbandonare l’idea di utilizzare la scheda come strumento di confrontabilità con un benchmark ancora da individuare in sostituzione dei prezzi della tutela e da approfondire in un apposito documento di consultazione.

**Q5 - Nel caso in cui si decidesse di confermare lo strumento delle schede di confrontabilità, quali forme di comparazione si suggerisce di adottare una volta superato il regime di tutela?**

Non abbiamo ancora le idee chiare, ci dobbiamo pensare.

**Q6 - Si condividono gli orientamenti dell'Autorità relativi alla tempistica di attuazione? Se no, per quale motivo.**

Rileviamo critico escludere anche dalla scheda di confrontabilità le offerte non generalizzate, perché toglierebbe ai consumatori destinatari delle stesse qualsiasi elemento per poter effettuare ricerche e comparazioni in merito alla effettiva convenienza delle stesse. Nulla osta, invece, rispetto alle tempistiche proposte fermo restando quanto espresso in merito alla riserva.